

Capitolo 6 COORDINAMENTO TRA LIVELLI DI GOVERNO

L'impostazione della pianificazione ha tenuto conto dell'importanza del concorso dei diversi livelli di governo delle acque per il raggiungimento degli obiettivi stabiliti, per il controllo dell'efficacia delle misure definite e per la ricalibrazione degli scenari previsti.

Le competenze dei diversi soggetti hanno trovato una ricomposizione organica con la menzionata l.r. 26/03, che ha affrontato la materia del conferimento delle funzioni nell'ambito del complessivo riordino della disciplina delle risorse idriche, segnatamente per quanto concerne le funzioni in materia di scarichi e di usi delle acque.

Di seguito è sintetizzato, con riferimento ai temi più direttamente affrontati dalla pianificazione, il quadro delle attività e degli enti coinvolti ai sensi delle previsioni delle Norme tecniche di attuazione.

1. Regione Lombardia:

- a. emana i Regolamenti previsti dagli articoli 52, comma 1 e 53, comma 1, della l.r. 26/03, che costituiscono strumenti di attuazione della pianificazione;
- b. apporta modifiche ed integrazioni agli elaborati di piano;
- c. individua i corpi idrici e gli obiettivi di qualità che su di essi devono essere conseguiti;
- d. adegua le reti e le modalità di monitoraggio;
- e. designa le aree sensibili ed i rispettivi bacini drenanti, designa le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola e identifica le aree vulnerabili da prodotti fitosanitari;
- f. definisce le misure necessarie per il raggiungimento degli obiettivi di qualità;
- g. rilascia le concessioni alle grandi derivazioni in conformità alle modalità e alle scadenze previste dalle Norme tecniche di attuazione.

2. Province:

- a. specificano e articolano, come in precedenza evidenziato, i contenuti della pianificazione, coordinandoli con gli aspetti ambientali e paesistici;
- b. formulano proposte alla Regione in ordine all'estensione della designazione e classificazione delle acque idonee alla vita dei pesci;
- c. rilasciano le concessioni alle piccole derivazioni in conformità alle modalità e alle scadenze previste nelle Norme tecniche di attuazione;
- d. esprimono parere all'Autorità concedente, nel quadro delle specifiche individuazioni e prescrizioni contenute nelle Norme tecniche di attuazione, sul Deflusso Minimo Vitale (DMV), in ordine al valore del parametro che tiene conto della modulazione nell'arco dell'anno dei rilasci dalle opere di presa (T);
- e. elaborano, nell'ambito della pianificazione territoriale, la caratterizzazione integrata di maggiore dettaglio dei corpi idrici significativi e ne estendono l'applicazione ai corpi idrici minori;
- f. autorizzano, per gli aspetti di propria competenza, gli scarichi di acque reflue in aderenza ai limiti di emissione indicati nei Regolamenti regionali;
- g. autorizzano, per gli aspetti di propria competenza, gli scarichi di sostanze pericolose, prescrivendo i limiti di emissione in relazione alla necessità di salvaguardia del corpo idrico;
- h. realizzano interventi di riqualificazione dei corpi idrici, in relazione alle competenze loro conferite con l.r. 26/2003 ed in applicazione dei criteri del PTUA;

3. Comuni:

- a. integrano e modificano la prima individuazione delle zone di tutela assoluta e di rispetto dei punti di captazione e di derivazione di acque destinate al consumo umano erogate a terzi mediante impianto di acquedotto che riveste carattere di pubblico interesse;
- b. elaborano, nell'ambito della pianificazione territoriale, la caratterizzazione integrata di maggiore dettaglio dei corpi idrici significativi e ne estendono l'applicazione ai corpi idrici minori;
- c. provvedono alla valorizzazione e alla tutela delle risorse idriche, promuovendo l'istituzione di Parchi Locali di Interesse Sovracomunale (PLIS) e di parchi comunali;
- d. adottano regolamenti edilizi che contengano indicazioni volte al risparmio delle acque potabili.

4. ARPA:

- a. collabora con la Regione agli approfondimenti conoscitivi finalizzati a modifiche e integrazioni delle previsioni della pianificazione;
- b. propone alla Regione l'adeguamento delle reti e delle modalità di monitoraggio;
- c. supporta la Regione nell'aggiornamento della lista delle sostanze pericolose;
- d. realizza programmi di controllo degli scarichi di acque reflue, verificando l'attuazione delle previsioni dei Regolamenti regionali;

5. Enti gestori delle aree protette:

- a. propongono all'Autorità concedente, nel quadro delle specifiche individuazioni e prescrizioni contenute nelle Norme tecniche di attuazione sul DMV, il valore del parametro che tiene conto delle esigenze naturalistiche (N).